

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2022, n. 12-4729

Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra Regione Piemonte e Societa' di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. per il servizio di supporto per le attivita' di attuazione della l.r. n. 26/2020.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

- l'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) prevede che, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle Regioni, in stato di regolare funzionamento;
- il sopra citato articolo 12, al comma 1 ter, demanda alle Regioni la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al suddetto articolo;
- la Regione Piemonte ha dato attuazione a quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni con la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), con la quale sono disciplinate le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
- L'articolo 4 (Assegnazione delle concessioni) della legge regionale n. 26/2020 prevede che alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, le concessioni sono affidate in via ordinaria ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, o, in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da affidare, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari, a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- l'articolo 5 (Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica) della legge regionale n. 26/2020 stabilisce che, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, la Regione avvia le procedure necessarie per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione;
- ai fini della valutazione di cui all'art. 3 (Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque) della l.r. 26/2020 e dell'indizione delle gare ad evidenza pubblica, spetteranno alla Regione Piemonte le valutazioni amministrative, tecniche, economiche e finanziarie delle informazioni riportate nei rapporti di fine concessione che i titolari di grande derivazione idroelettrica sono tenuti a trasmettere alla Regione ai sensi del regolamento regionale 8/R/2021;
- con la legge n. 19 del 6 agosto 2007, la Regione Piemonte ha istituito una Società di Committenza Regionale con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale;
- l'articolo 2 della predetta l.r. 19/2007 attribuisce alla SCR - Piemonte S.p.A. funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, ivi compresa l'attività di redazione dei documenti preliminari alle procedure di evidenza pubblica, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;

- l'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Codice dei contratti pubblici" stabilisce le condizioni che consentono la disapplicazione dal Codice dei contratti pubblici e quindi il ricorso all'affidamento diretto nella modalità "in house providing";
- l'art. 16 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, contiene la disciplina delle società che operano in regime di "in house". In particolare, detta disciplina, la quale riprende il contenuto dell'art. 5 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che una società controllata al 100% dagli enti pubblici (con l'eccezione di cui all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016) presenta le caratteristiche di organismo "in house" quando:
 - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- SCR - Piemonte S.p.A. è una società che opera anche in regime di in house providing come previsto dall'art. 1, comma 1, dello Statuto di SCR, così come da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017;
- SCR - Piemonte S.p.A. con Delibera n. 309 del 1 aprile 2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata inserita nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la Regione Piemonte ha approvato, con D.G.R. n. 22-6868 del 18 maggio 2018, la "Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la Società di Committenza della Regione Piemonte (SCR Piemonte S.p.A.) per le attività d'acquisto di forniture e servizi, di erogazione di servizi tecnico-professionali e di supporto e per la realizzazione di lavori pubblici", sottoscritta tra le parti in data 15 giugno 2018, che definisce, nell'ambito delle attività che SCR svolge per le strutture regionali, la metodologia di determinazione del relativo corrispettivo (Allegato: "Corrispettivi spettanti a S.C.R. Piemonte S.p.A. per le attività art. 4 lettere a) b) c) e d) della Convenzione Quadro svolte a favore della Regione Piemonte - METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE").

Dato atto che dall'istruttoria svolta dalla Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Tutela delle acque risulta quanto segue:

- in relazione alle attività da svolgere in attuazione della l.r. 26/2020, è necessario utilizzare S.C.R. Piemonte S.p.A. per esercitare le funzioni di centrale unica di committenza regionale per le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica; tali attività sono strettamente connesse ad altre funzioni che S.C.R. Piemonte S.p.A. può erogare in regime di in house providing, in quanto la predisposizione delle procedure di assegnazione, nonché le verifiche preventive ex art. 3 della l.r. 26/2020, presuppongono un'analisi strutturata e consequenziale di una rilevante mole di complessi dati tecnici, amministrativi ed economici che vanno rielaborati sulla scorta dei rapporti di fine concessione trasmessi alla Regione Piemonte dai concessionari uscenti;
- è necessario pertanto elaborare uno schema di Convenzione quadro che regolamenti i rapporti tra Regione Piemonte e SCR - Piemonte S.p.A. per lo svolgimento dell'insieme di attività necessarie all'attuazione della l.r. n. 26/2020, in ordine alle funzioni esercitate da SCR

sia quale centrale unica di committenza sia quale società in house providing, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016, le quali risultano strettamente connesse e consequenziali;

- il Comitato interno sul controllo analogo nella seduta del 13 gennaio 2021, come disposto dall'art. 5 delle "Linee guida sul controllo analogo degli organismi partecipati della Regione Piemonte" approvate con D.G.R. 2-6001 del 01/12/2017 modificata con D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021, ha dato parere favorevole alla citata proposta di convenzione, disponendo alcune modifiche al testo presentato volte a delineare con maggiore chiarezza le attività svolte da SCR - Piemonte S.p.A. quale centrale di committenza e le attività che saranno oggetto di affidamento in house;
- la Convenzione disciplina i rapporti tecnici, amministrativi ed economici tra le Parti nell'ambito di attuazione della legge regionale 26/2020, per le attività che SCR - Piemonte S.p.A. svolgerà su richiesta della struttura regionale competente con riferimento alle grandi concessioni idroelettriche individuate nell'allegato alla D.G.R. 28 - 2708 del 29 dicembre 2020 e s.m.i., e riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) analisi, verifica e strutturazione per ciascun impianto delle informazioni contenute nei Rapporti di Fine Concessione (art. 6 L.R. 26/2020) e nella documentazione disponibile in atti dell'Amministrazione Regionale, Provinciale e della Città Metropolitana;
 - b) identificazione delle informazioni di base per la strutturazione del bando di assegnazione delle concessioni;
 - c) supporto nella impostazione della procedura di assegnazione e nella definizione dei contenuti del bando;
 - d) espletamento del procedimento di assegnazione, mediante idonee piattaforme informatiche.
- Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte da SCR - Piemonte S.p.A. in regime di in house providing, mentre le attività relative alla lettera d) sono svolte da SCR - Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza della Regione Piemonte;
- le attività di cui alla lettera d), insieme alle attività strettamente connesse di cui alle lettere a), b) e c), sono necessarie allo svolgimento delle procedure di rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche, a prescindere dalle modalità di assegnazione di cui all'art. 4 della L.r. 26/2020;
- la Giunta regionale, in coerenza con le leggi regionali e con i documenti di Programmazione regionale, impartisce direttive, definisce obiettivi, programmi, priorità e quantifica le risorse economiche da destinare per le attività sopra menzionate;
- le Direzioni Regionali, in esecuzione dei predetti provvedimenti nell'ambito della politica di programmazione regionale, sulla base delle risorse economico finanziarie assegnate a valere sul Bilancio previsionale della Regione Piemonte, definiscono le attività da affidare, a SCR - Piemonte S.p.A. determinando di concerto con la stessa, i contenuti e le prestazioni oggetto di affidamento con appositi "Contratti di affidamento";
- la durata della Convenzione è stabilita in 5 anni dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per espressa volontà delle parti per ulteriori 5 anni, e comunque fino al completamento da parte di SCR - Piemonte S.p.A. di tutte le attività che verranno affidate dalla struttura regionale competente entro la scadenza della Convenzione.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, approvare il nuovo schema di "Convenzione quadro tra Regione Piemonte e Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. per il servizio di supporto per le attività di attuazione della l.r. n. 26/2020", il cui testo si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).

Ritenuto di demandare al Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la sottoscrizione della predetta Convenzione quadro.

Tutto ciò premesso;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché l'approvazione della convenzione quadro in oggetto non comporta per la Regione

l'assunzione di obbligazioni giuridiche in quanto le stesse possono derivare soltanto dalla sottoscrizione dei singoli contratti di affidamento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di approvare lo schema di “Convenzione quadro tra Regione Piemonte e Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. per il servizio di supporto per le attività di attuazione della l.r. n. 26/2020”, quale allegato n. 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la sottoscrizione della predetta Convenzione quadro;
- di prevedere che la durata della Convenzione è stabilita in 5 anni dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per espressa volontà delle parti per ulteriori 5 anni, e comunque fino al completamento da parte di SCR - Piemonte S.p.A. di tutte le attività che verranno affidate dalla struttura regionale competente entro la scadenza della Convenzione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE QUADRO TRA REGIONE PIEMONTE E SOCIETA' DI
COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. PER IL SERVIZIO
DI SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI ATTUAZIONE DELLA L.R.
N.26/2020.

TRA

Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Castello n.
165, C.F. 80087670016/P.IVA 02843860012, in persona
dell'ing. Stefania Crotta in qualità di Direttore della
Direzione Ambiente, Energia e Territorio

E

**Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. (SCR
Piemonte SpA)**, con sede legale in Torino, Corso Marconi
n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P.
IVA 09740180014, in persona dell'ing. Domenico Massimo
COIRO presidente del Consiglio di Amministrazione e lega-
le rappresentante pro-tempore in forza della deliberazio-
ne dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021
nel seguito per brevità anche «SCR»
di seguito collettivamente indicati le «Parti»

premesse che

(i) il D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mer-
cato interno dell'energia elettrica, all'art. 12, ha di-

sposto, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, il passaggio di proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933, alle regioni, senza compenso ed in stato di regolare funzionamento;

(ii) Il medesimo articolo, come da ultimo integrato dall'art. 125-bis, comma 3, lett. c), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha attribuito alle regioni il compito di disciplinare con legge, entro il 31 ottobre 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (impianti con potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kW);

(iii) la Regione Piemonte con Legge regionale n. 26 del 29 ottobre 2020 ha disciplinato le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ricomprese nel territorio piemontese, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;

(iv) la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tutela delle Acque (di seguito, per brevità anche «Settore»), ha il compito, in raccordo con le altre Strutture regionali competenti, di dare attuazione alle disposizioni impartite dalla succitata legge regionale;

(v) SCR, costituita con legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, assolve, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis della predetta legge istitutiva, le funzioni di Centrale di committenza e di Stazione unica appaltante in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori;

(vi) SCR, ai sensi dell'art. 3, comma 1), della suddetta legge regionale, svolge la sua attività in favore della Regione Piemonte;

(vii) l'art. 1, comma 1, dello Statuto di SCR, così come da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, prevede che SCR operi come società *in house* della Regione Piemonte;

(viii) l'art. 4, comma 5, lettera h, del sopra richiamato Statuto, stabilisce che SCR si occupi dello svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al

conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio;

(ix) ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento a SCR di servizi tecnico-amministrativi di interesse pubblico da svolgere *in house providing* non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;

(x) l'art. 24 dello Statuto di SCR succitato stabilisce che le attività svolte da SCR in regime di *in house providing* sono soggette a controllo analogo, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 1-3120 del 11.04.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 01.12.2017, in conformità alla normativa vigente e al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

(xi) la Regione Piemonte ha approvato, con D.G.R. n. 22-6868 del 18 maggio 2018, la "Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la Società di Committenza della Regione Piemonte (SCR Piemonte S.p.A.) per le attività d'acquisto di forniture e servizi, di erogazione di servizi tecnico-professionali e di supporto e per la realizzazione di lavori pubblici", sottoscritta tra le parti in data 15/06/2018, che definisce, nell'ambito delle attività che SCR svolge per le strutture regionali, la metodologia di determinazione del relativo corrispettivo (Allegato: "Corrispettivi spettanti a S.C.R. Piemonte S.p.A.

per le attività art. 4 lettere a) b) c) e d) della Convenzione Quadro svolte a favore della Regione Piemonte - METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE”);

(xii) il Consiglio d'Amministrazione di SCR Piemonte, durante la seduta del 09/05/2018, ha approvato il documento operativo denominato "Attività nell'ambito della gestione di processi di acquisizione di forniture, servizi e lavori pubblici: corrispettivi" che definisce i compensi di SCR Piemonte S.p.A. nell'ambito delle attività svolte per l'acquisizione di forniture, servizi e l'affidamento di lavori pubblici, la gestione complessiva di un procedimento di acquisto di forniture e servizi (ruolo di RUP) e la gestione delle convenzioni/contratti per la fornitura di beni e servizi ex art. 26 L. 488/99;

(xiii) la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tutela delle Acque ha manifestato la necessità di un supporto da parte di SCR per le attività regionali di attuazione della succitata L.R. n. 26/2020;

(xiv) SCR ha dato la propria disponibilità alla richiesta di cui sopra a svolgere le attività di supporto di cui al punto precedente, al fine di:

- supportare il Settore nell'istruttoria dei Rapporti di Fine Concessione di cui all'art. 6 L.R. 26/2020;

- progettare nel modo più adeguato ogni singola procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, in base alle peculiari caratteristiche tecnologiche, patrimoniali, economico-finanziarie e ambientali di ogni centrale;
- ottimizzare le procedure di assegnazione delle concessioni idroelettriche ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

(xv) la presente Convenzione è stata approvata, in schema:

- con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. _____ del _____;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso,

le Parti, come in epigrafe meglio generalizzate,

convengono e stipulano

quanto segue:

aARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e costituiscono anch'esse patto.

BARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tecnici, amministrativi ed economici tra le Parti nell'ambito di attuazione della L.R. 26/2020, per le attività che SCR svolgerà su richiesta della struttura regionale competente con riferimento alle grandi concessioni idroelettriche individuate nell'allegato alla D.G.R. 28 - 2708 del 29 dicembre 2020 e s.m.i., e riconducibili alle seguenti tipologie:

a) analisi, verifica e strutturazione per ciascun impianto delle informazioni contenute nei Rapporti di Fine Concessione (art.6 L.R. 26/2020) e nella documentazione disponibile in atti dell'Amministrazione Regionale, Provinciale e della Città Metropolitana;

b) identificazione delle informazioni di base per la strutturazione del bando di assegnazione delle concessioni;

c) supporto nella impostazione della procedura di assegnazione e nella definizione dei contenuti del bando;

d) espletamento del procedimento di assegnazione, mediante idonee piattaforme informatiche.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono svolte da SCR in regime di *in house providing*, mentre le attività relative alla lettera d) sono svolte da

SCR in qualità di Centrale di Committenza della Regione Piemonte. SCR svolge le suddette attività per conto della struttura regionale competente in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e secondo quanto di seguito definito.

CARTICOLO 3 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha lo scopo unicamente di definire le condizioni generali delle attività di cui ai successivi artt. 7 e 8, che SCR espletterà, su incarico della struttura regionale competente, solo in esito ai successivi affidamenti, che saranno formalizzati a favore dello stesso ai sensi del successivo art. 5, ad integrazione di quanto già stabilito nella Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e SCR già approvata con D.G.R. n. 22-6868 del 18 maggio 2018, di cui alle premesse.

CARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha durata di 5 (cinque) anni dalla sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per ulteriori 5 (cinque) anni, e comunque fino al completamento da parte di SCR di tutte le attività di cui al precedente articolo 2, comma 1 che verranno affidate dalla struttura regionale competente entro la scadenza della Convenzione.

eARTICOLO 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'affidamento delle specifiche attività sarà oggetto di successiva formalizzazione tra le Parti mediante specifico atto di affidamento adottato con determinazione dirigenziale della struttura regionale competente.

2. Negli atti di affidamento di cui al comma 1, verranno stabiliti, per ogni singolo incarico, gli importi da corrispondere a SCR, le specifiche modalità di svolgimento delle prestazioni, le ulteriori forme di coordinamento e cooperazione tra le Parti, la durata degli incarichi, ed ogni altro aspetto operativo necessario allo svolgimento dell'incarico in attuazione di quanto già stabilito nella presente Convenzione.

3. La struttura regionale competente, sulla base degli atti di programmazione in materia, delle disponibilità di bilancio, dell'effettiva assegnazione delle risorse e previa valutazione di congruità economica ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 per le attività svolte in regime di *in house providing*, affiderà le attività di cui all'art. 2, comma 1, della presente Convenzione assumendo i necessari impegni di spesa, compreso il corrispettivo da riconoscere a SCR per lo svolgimento delle attività affidatele.

4. L'avvio delle attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) e b) relativamente alle grandi concessioni idroelettriche di cui all'elenco della D.G.R. 28-2708 del 29/12/2020 e s.m.i., che sono già scadute o che sono in scadenza nel quinquennio successivo, potrà avvenire in un'unica soluzione qualora necessario al fine del rispetto dei termini di indizione delle procedure di assegnazione stabiliti dall'art. 12 del D.Lgs. 79/1999.

Rientrano nella fattispecie succitata le seguenti 12 concessioni:

- a) CALCINERE (cod. utenza CN00115), gestita da Società Calcinere SpA, con presa in comune di Crissolo, scaduta il 31/12/2010;
- b) CLAVESANA (cod. utenza CN00771), gestita da Edison SpA, con presa in comune di Farigliano, scaduta il 31/12/2010;
- c) PONT-BARDONETTO (cod. utenza TO00002), gestita da Iren Energia SpA, con presa in comune di Locana, scaduta il 31/12/2011;
- d) VILLA (cod. utenza TO00003), gestita da Iren Energia SpA, con presa in comune di Ceresole Reale, scaduta il 31/12/2010;
- e) SAN MAURO T.SE (cod. utenza TO00012), gestita da Iren Energia SpA, con presa in comune di Torino, scaduta il 31/12/2010;

- f) FENESTRELLE (cod. utenza TO00881), gestita da Energie SpA, con presa in comune di Fenestrelle, scaduta il 31/12/2010;
- g) BARDONETTO (cod. utenza TO01289), gestita da Iren Energia SpA, con presa in comune di Locana, scaduta il 31/12/2010;
- h) ROSONE (cod. utenza TO01290), gestita da Iren Energia SpA, con presa in comune di Locana, scaduta il 31/12/2010;
- i) ROSONE (cod. utenza TO01292), gestita da Iren Energia SpA, con presa in comune di Ceresole Reale, scaduta il 31/12/2010;
- j) BATTIGGIO (cod. utenza VB00193), gestita da Edison SpA, con presa nei comuni di Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, scaduta il 10/03/2021;
- k) CIPATA O MEDIO ISORNO (cod. utenza VB00351), gestita da Idroelettriche Riunite SpA, con presa in comune di Montecrestese, scaduta il 07/05/2001;
- l) PONTETTO - NUOVA CERETTI (cod. utenza VB00355), gestita da Idroelettriche Riunite SpA, con presa in comune di Montecrestese, in scadenza al 30/11/2026.

ARTICOLO 6 - COMPITI DELLE PARTI

1. Nell'ambito degli obiettivi comuni di svolgimento e compimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione,

ciascuna delle Parti si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a trasmettere all'altra gli atti ritenuti necessari per espletare al meglio i rispettivi compiti e ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa.

2. La struttura regionale competente, in particolare, si impegna:

- con appositi atti, da adottarsi entro l'avvio delle attività, a garantire la copertura economica delle attività previste, in base ai propri atti di programmazione in materia, alle disponibilità di bilancio ed all'effettiva assegnazione delle risorse;
- a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione necessarie ed utili per consentire a SCR il perseguimento degli obiettivi ad essa assegnati;
- ad individuare le priorità e concordare con SCR le tempistiche da rispettare per il completamento delle attività relativamente ad ogni concessione da rinnovare;
- a definire gli aspetti procedurali e contrattuali legati alle procedure ad evidenza pubblica con il supporto di SCR.

3. SCR, in particolare, si impegna a:

- svolgere le attività di cui all'articolo 2, come meglio dettagliate ai successivi articoli 7 e 8, nell'interesse della struttura regionale competente con professionalità e diligenza ed in osservanza di tutta la normativa vigente che regola le attività di cui alla presente Convenzione;
- rispettare i tempi definiti dalla presente Convenzione per il completamento delle attività e quelli che saranno successivamente concordati tra le Parti;
- confrontarsi periodicamente con la struttura regionale competente sul procedere delle attività, garantendo l'accesso alle informazioni nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

**FARTICOLO 7 - ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E PREPARATORIE AL
PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE. COMPITI E
IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Il presente articolo disciplina i rapporti tra le Parti per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) che verranno svolte in regime di *in house providing* con riferimento ad ognuna delle grandi concessioni idroelettriche di cui all'articolo 2, comma 1.

2. SCR svolge le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) che vengono di seguito delineate:

- a) acquisizione e disamina dei contenuti della documentazione tecnica, di cui alla parte seconda "tecnica-contabile" e alla parte terza "produzione/spese di gestione", allegata al Rapporto di Fine Concessione redatto come da regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 8/R;
- b) acquisizione e disamina dei contenuti della documentazione disponibile in atti dell'Amministrazione Regionale, Provinciale e della Città Metropolitana;
- c) valutazione della congruità della contabilità e delle spese di gestione presentate dal gestore uscente della centrale in funzione della quantità, tipologia e stato delle opere e dei beni ed in base ai valori di produzione dichiarati dallo stesso nel Rapporto di Fine Concessione;
- d) valutazione della completezza e congruità del valore residuo dei beni sulla scorta dell'esame della documentazione presentata dal Concessionario;
- e) esame della completezza dei contenuti della documentazione tecnica (relazioni, elaborati grafici, capitolati, etc) presentata dal Concessionario e verifica di rispondenza e congruità con lo stato di

fatto e con quanto richiesto dal Rapporto di fine Concessione;

- f) verifica dei contenuti della documentazione presentata dal Concessionario con il Rapporto di Fine Concessione circa il rispetto delle normative tecniche vigenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle in ambito urbanistico, edile, impiantistico e strutturale;
- g) verifica di tutta la documentazione attestante il regolare funzionamento delle opere e impianti;
- h) verifica della completezza e rispondenza alle normative vigenti in materia e a quanto richiesto nel rapporto di fine concessione per quanto concerne tutta la documentazione riferita alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle opere e impianti nel corso del periodo della concessione scaduta;
- i) verifica della completezza e presenza di tutti gli atti autorizzativi da parte degli enti competenti che si sono resi necessari nel corso della durata della Concessione;
- j) predisposizione di una relazione a fine attività, che contenga gli esiti delle valutazioni di cui sopra.

3. SCR svolge le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b), che vengono di seguito delineate:

- a) identificazione delle informazioni di base da inserire nel bando di assegnazione delle concessioni sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma 2, nonché di quanto previsto dalla L.R. 26/2020 e dai successivi atti e regolamenti attuativi;
- b) definizione, congiuntamente alla struttura regionale competente, della migliore strategia di gara in ottica di funzionalità e risparmio di spesa, eventualmente accorpendo anche più concessioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 26/2020;
- c) valutazione delle azioni migliorative da approntare al fine di ottemperare alle previsioni di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. 26/2020 con riguardo agli obiettivi minimi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale;
- d) predisposizione di un documento di sintesi con l'indicazione dei principali elementi contenuti negli atti di pianificazione vigenti riferiti alla concessione o al gruppo di concessioni oggetto della procedura di assegnazione.

4. SCR svolge le attività di cui al precedente art. 2,

comma 1, lettera c), che vengono di seguito delineate:

- a) predisposizione e raccolta della documentazione tecnico-economica da porre a base di gara (ad es. disciplinare di concessione, anagrafica tecnica, modulistica tecnica, documentazione economica inerente alle opere asciutte e bagnate, ecc ...);
- b) predisposizione del piano economico finanziario da porre a gara per la riassegnazione della concessione;
- c) definizione, congiuntamente alla struttura regionale competente, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione, della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi (ove necessario sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi) e delle caratteristiche dell'offerta tecnica per l'aggiudicazione della gara;
- d) redazione dello schema del disciplinare di concessione;
- e) trasmissione alla struttura regionale competente della documentazione da porre a gara prodotta ai fini delle proprie determinazioni di competenza.

5. La struttura regionale competente, una volta ricevuta la documentazione da porre a gara da parte di SCR, ha il compito di:

- a) provvedere ad approvare e trasmettere a SCR la documentazione di gara di cui al comma precedente, contestualmente alla richiesta dell'espletamento della procedura di gara;
- b) adottare le determinazioni di competenza, provvedendo - in particolare - all'impegno di spesa degli oneri relativi alla gara, all'indicazione del tipo di procedimento di gara prescelto e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione, della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi (ove necessario sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi) e delle caratteristiche dell'offerta tecnica per l'aggiudicazione della gara, determinati con il supporto di SCR.

6. Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, SCR mette a disposizione le proprie risorse, competenze ed esperienze tecniche, amministrative e giuridiche nel settore dei contratti pubblici, attingendo dal proprio personale in organico, ovvero avvalendosi di qualificate professionalità acquisite sul mercato.

7. La struttura regionale competente ha il compito di:

- a) fornire tutte le informazioni, i dati, le indicazioni operative ed i documenti necessari atti alla presa in carico del procedimento da parte di SCR;

- b) individuare internamente uno o più referenti con il compito di rapportarsi con i referenti nominati da SCR, al fine di condividere le azioni da intraprendere nelle varie fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle attività;
- c) svolgere le attività preliminari di verifica della completezza della documentazione tecnica allegata al Rapporto di Fine Concessione redatto come da regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 8/R;
- d) collaborare con SCR nel definire la migliore strategia di gara.

ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ DI CENTRALE DI COMMITTENZA.

COMPITI E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Il presente articolo disciplina i rapporti tra le Parti per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d), con riferimento a ciascuna concessione che la Regione Piemonte intende porre a gara, che può avere ad oggetto una o più delle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'allegato della D.G.R. 28 - 2708 del 29 dicembre 2020 e s.m.i..

2. SCR, una volta ricevuta dalla struttura regionale competente la nota di trasmissione della determinazione a contrarre, comprensiva della documentazione approvata,

svolge le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d) in qualità di centrale di committenza nell'ambito del PROCEDIMENTO UNICO DI ASSEGNAZIONE DELLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 26/2020 e successivi atti e regolamenti attuativi . In particolare, provvede a:

- a) nominare al proprio interno il Responsabile del procedimento di gara;
- b) assumere l'esercizio di tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara secondo la normativa vigente;
- c) redigere gli atti di gara (avviso di indizione di gara, il disciplinare di gara o la lettera di invito, ecc...);
- d) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti, provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a tutte le ulteriori verifiche, attraverso il sistema AVCPASS, in ordine alle dichiarazioni rese dai concorrenti, verifiche antimafia;
- e) provvedere, congiuntamente alla struttura regionale competente, all'organizzazione e alla gestione ope-

rativa degli eventuali sopralluoghi funzionali alla redazione dell'offerta dei candidati in sede di gara;

f) gestire, con la collaborazione della struttura regionale competente, qualsiasi eventuale controversia con gli operatori economici partecipanti al procedimento di selezione;

g) trasmettere alla struttura regionale competente tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria amministrativa in capo alla Città Metropolitana e alle Province, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 1, lettera g bis), della L.R. 44/2000;

h) nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

i) aggiudicare il procedimento al miglior offerente secondo la *lex specialis* di gara e richiedere all'aggiudicatario la documentazione necessaria alla stipula del contratto;

j) informare la struttura regionale competente dell'avvenuta aggiudicazione, comunicando i risultati della gara, le verifiche di cui sopra ed ogni altra informazione necessaria per la stipula del contratto.

3. Nell'ambito del PROCEDIMENTO UNICO DI ASSEGNAZIONE DELLE

GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 26/2020 e successivi atti e regolamenti attuativi, restano in capo alla struttura regionale competente le seguenti attività:

- a) collaborare con SCR all'organizzazione e alla gestione operativa degli eventuali sopralluoghi funzionali alla redazione dell'offerta dei candidati in sede di gara;
- b) collaborare con SCR alla definizione di eventuali risposte tecniche in fase di richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici partecipanti;
- c) trasmettere alla Città Metropolitana o alle Province competenti la documentazione necessaria all'istruttoria amministrativa ai fini delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 1 lettera g bis), della L.R. 44/2000;
- d) trasmettere, se necessario, a SCR l'esito dell'istruttoria di cui sopra per l'espletamento delle attività di competenza;
- e) mettere a disposizione, senza oneri economici per SCR, qualora la stessa lo richieda, proprio personale per la composizione della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- f) collaborare con SCR alla definizione dell'attività di valutazione di eventuali offerte anomale;
- g) svolgere le attività istruttorie necessarie ai fini di addivenire all'assegnazione della concessione e alla sottoscrizione del relativo disciplinare;
- h) provvedere al rilascio della concessione, alla sottoscrizione del relativo disciplinare e alla gestione delle attività tecnico-amministrative conseguenti alla fase di esecuzione dello stesso.

**GARTICOLO 9 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LE ATTIVITÀ
DI SCR E MODALITÀ DI MATURAZIONE**

1. Il corrispettivo spettante a SCR per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d), viene determinato secondo la metodologia di determinazione denominata "Corrispettivi spettanti a S.C.R. Piemonte S.p.A. per le attività art. 4 lettere a) b) c) e d) della Convenzione Quadro svolte a favore della Regione Piemonte - METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE", allegata alla Convenzione Quadro approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 22-6868 del 18 maggio 2018 di cui alle Premesse, che qui si ritiene integralmente riportata. Per il corrispettivo spettante a SCR per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) compete la valutazione di congruità economica ai sensi dell'art. 192 del D.lgs.

50/2016 sulle proposte di SCR per le attività svolte in regime di *in house providing*.

2. I corrispettivi per la gestione dei procedimenti di assegnazione saranno erogati a SCR anche in caso di esito di gara deserta o infruttuosa o revocata per cause non imputabili a SCR. Le eventuali spese di pubblicazione non rimborsate dall'aggiudicatario saranno fatturate alla struttura regionale competente stessa.

3. Per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1 lettere a), b) e c) il corrispettivo, determinato ai sensi del precedente comma 1, matura al completamento di tutte le attività previste e sostenute da SCR e meglio descritte all'articolo 7 con riferimento alla documentazione di ogni centrale idroelettrica.

4. Per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1 lettera d) il corrispettivo, pari a quanto stabilito nel precedente comma 2 a seconda della tipologia di procedura adottata, matura al completamento di tutte le attività previste e sostenute da SCR e meglio descritte all'art. 8 con riferimento ad ogni procedimento di gara.

5. Nel caso in cui le attività affidate dalla struttura regionale competente non giungano alla loro conclusione per cause non imputabili a SCR, a quest'ultima viene comunque riconosciuto ed erogato il corrispettivo delle prestazioni sino ad allora effettuate.

6. Per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1 lettera d), a SCR spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della struttura regionale competente, preventivamente autorizzate e non coperte dai corrispettivi di cui sopra. Il rimborso viene effettuato dietro presentazione dei regolari documenti contabili corredati da documentazione giustificativa.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SCR, FLUSSI FINANZIARI E TRACCIABILITÀ

1. Al momento della maturazione del corrispettivo, SCR emetterà regolare fattura elettronica, inviandola alla struttura regionale competente.

2. La trasmissione delle fatture elettroniche verrà effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

3. Il Codice Univoco Ufficio della Direzione per il corretto recapito della fattura elettronica è E6A9MX.

4. SCR assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI IMPORTI E

TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al momento della formalizzazione dell'affidamento delle prestazioni viene definito ed impegnato l'importo spettante a SCR secondo quanto riportato nei precedenti artt. 5 e 9, nonché gli eventuali anticipi di remunerazione in riferimento alle attività affidate. Tali somme sono corrisposte dalla struttura regionale competente ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.i.

2. Il pagamento delle fatture, emesse da SCR ai sensi dell'art. 10, comma 1, da parte della struttura regionale competente dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni.

3. Le erogazioni da parte della struttura regionale competente avverranno sul Conto Corrente intestato a SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.p.A. presso l'istituto BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE TORINO SEDE - N. DI CONTO 000005500093 - IBAN IT05C0103001000000005500093.

4. SCR si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie.

5. In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre il giorno successivo a quello di cui al precedente comma 2, il tasso di mora che sarà applicato è quello stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. A seconda dell'entità e complessità del procedimento, potranno essere concordate tra le parti modalità e termini diversi di erogazione dell'importo complessivo necessario alla sua esecuzione.

JARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ NELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. SCR s'impegna a comunicare alla struttura regionale competente qualsiasi evento o circostanza, anche non imputabile ad essa, connessa e/o conseguente alle attività di propria competenza, che possa influire sui tempi di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

KARTICOLO 13 - RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano alla migliore diligenza e alla massima riservatezza e ad attenersi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia a tutela del contenuto di documenti riservati e di segreto professionale. Ogni informazione, notizia o dato strumentale correlato alle attività previste nella presente Convenzione che vengano comunicati o comunque appresi nel corso dell'attività, dovranno essere mantenuti segreti, salvo che non siano o diventino di pubblico dominio per fatto non imputabile alle Parti.

2. Le Parti si impegnano, altresì, a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo anche da parte di eventuali professionalità diverse dal personale in organico, acquisite sul mercato, di cui si avvalgano per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione.

3. Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito alla cessazione della Convenzione medesima.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ed alla vigente normativa nazionale, essendo informati dei trattamenti reciproci ed impegnandosi a collaborare per quanto occorrer possa all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali, le Parti nominano con la presente Convenzione SCR "responsabile ester-

no" del trattamento.

3. SCR deve procedere al trattamento secondo le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché le eventuali ulteriori istruzioni impartite dal delegato del Titolare, identificato nella persona del dirigente della struttura regionale competente.

4. Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di attività oggetto della presente Convenzione e dovrà garantire il rigoroso rispetto dei presupposti normativi e dei limiti previsti dalle specifiche discipline vigenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e soprattutto dei dati giudiziari di cui alle dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e dei procedimenti di controllo.

5. SCR risponderà in caso di danni derivanti dal trattamento qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa *pro tempore* vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle prescrizioni di cui al presente articolo o alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

6. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte di SCR, quest'ultima sarà tenuta a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

7. In entrambi i casi SCR provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso SCR non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato del Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a responsabile esterno avrà efficacia fintanto che la presente Convenzione avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi di SCR non fossero più erogati anche la nomina a "responsabile esterno" di cui al comma 2 verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed SCR non sarà più legittimata a trattare i dati del Titolare.

8. Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai

trattamenti che dovranno essere effettuati, SCR dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

a) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento; SCR , tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

1) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

2) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

b) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i

- dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- c) vigilare, anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare, che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
 - d) assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR);
 - e) se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 - 22 del Regolamento;
 - f) se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento;
 - g) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizza-

ti.

9. SCR si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

10. SCR garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della presente Convenzione. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud, ecc.), SCR si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

11. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati da SCR esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dalla presente Convenzione. Conseguentemente i dati non saranno:

- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione della presente Convenzione;
- b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità

diverse dall'esecuzione della presente Convenzione.

12. SCR si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

13. Con la presente Convenzione si conferisce autorizzazione scritta generale ad SCR a poter ricorrere a even-

tuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui SCR faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

14. SCR si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

15. SCR, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

16. SCR informa il delegato del Titolare di eventuali

modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

17. SCR si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, SCR si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

18. SCR mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo SCR riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o docu-

mentazione relativa alla presente Convenzione. In ogni caso il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. SCR sarà, inoltre, tenuta a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

m

n

oARTICOLO 15 - RINVIO A NORME DI LEGGE

1. L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto, nonché dai successivi atti di formalizzazione degli incarichi di cui al precedente art.

5.

2. La Convenzione potrà essere modificata o rinnovata con il consenso dei soggetti che li hanno stipulati, con le stesse procedure previste per la loro promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

3. Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, potranno essere concordate tra i dirigenti/responsabili dei soggetti sottoscrittori.

4. Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Convenzione, si rinvia ai successivi atti attuativi, nonché alla Convenzione Quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 22-6868, in allegato, per le parti applicabili alle prestazioni di cui trattasi.

PARTICOLO 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.
2. In tal caso le spese sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Per la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Il Direttore

Ing. Stefania CROTTA

Per la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Domenico Massimo COIRO

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo
Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 Mar-
zo 2005 n. 82 e norme collegate)*